

- in via subordinata, dichiarare ex art. 241 CE, illegittima e inapplicabile la lettera B, punto 12, e la lettera C, punto 2, della scheda n. 19, allegata alla Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 (97/322/CE).
- condannare la Commissione alle spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda l'intervento di un Fondo di capitale a rischio in un'impresa (Sys S.p.A), affinché questa potesse realizzare un investimento in una zona ammissibile a titolo dell'obiettivo 2. Tramite il suo ricorso, la società Investire Partecipazioni S.p.A chiede a codesto Tribunale l'annullamento della Decisione della Commissione dell'11 agosto 2005, prot. 08405, concernente la Posizione definitiva di correzione finanziaria della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾ relativa alla Misura 1.5 del DOCUP Piemonte Obiettivo 2 (1997-1999) –Fondo di capitale a rischio per un investimento nella società Sys S.p.A– e della decisione integrativa del 23 agosto 2005, prot. 08720. Da queste due decisioni risulterebbe che il contributo comunitario non ammissibile risultava pari a 542.277,6 euro, corrispondenti alla quota comunitaria dell'intervento del Fondo di Capitale a rischio nell'impresa Sys.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- in primo luogo, Investire Partecipazioni ritiene che, con l'adozione delle Decisioni impugnate, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione in fatto ed in diritto. La Commissione ha infatti erroneamente valutato i fatti relativi all'investimento nella società Sys S.p.A ed ha proceduto ad un'erronea applicazione della normativa rilevante, in particolare della scheda n. 19 relativa alle spese ammissibili nell'ambito dei Fondi strutturali, «Ingegneria finanziaria: Fondi di capitale di rischio», allegata alla Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 ⁽²⁾, e dell'art. 24 del regolamento 4253/88. Viene sottolineato a questo riguardo che la società Sys aveva effettivamente compiuto atti idonei e diretti in modo inequivoco alla costituzione di una rete operativa in zona ad obiettivo 2.
- in secondo luogo, la Ricorrente ritiene che nell'adottare la Decisione impugnata la Commissione abbia violato il principio di sana gestione finanziaria, sancito dall'art. 274 CE e dall'art. 24 del regolamento 4253/88.
- in subordine, qualora cioè l'interpretazione della normativa rilevante effettuata dalla Commissione dovesse essere ritenuta corretta, Investire Partecipazioni ritiene che le Decisioni oggetto del presente procedimento integrano, in ogni caso, una violazione dei principi generali di certezza giuri-

dica, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, in relazione al comportamento e a prese di posizione assunte durante la fase di gestione del Fondo Piemonte, sia da parte della Regione Piemonte che dall'istituzione comunitaria, in merito all'interpretazione della normativa controversa.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, p.1).

⁽²⁾ Decisione del 23 aprile 1997 (97/322/CE) che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia, GU L 146 del 5.6.1997, p.11.

Ricorso presentato il 21 novembre 2005 — Combescot/Commissione

(Causa T-422/05)

(2006/C 22/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (Lecce-Italia) [Rappresentanti: Avv.ti Alberto Maritati e Viola Messa]

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare nulla la Decisione con la quale l'AIPN in data 29.07.2004 ha deciso la rassegnazione di Philippe Combescot alla sede di Bruxelles previo annullamento e contestuale sostituzione di altra analoga decisione assunta in data 13.06.2003;
- riconoscere che il sig. Philippe Combescot ha subito danni morali, alla salute oltre che all'immagine dall'adozione del provvedimento, con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico;

— liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 150.000,00.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione dell'autorità amministrativa, del 29 luglio 2004, di assegnazione del ricorrente alla sede della Convenuta.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere che l'atto impugnato:

- Appare illegittimo, ingiustificato ed arbitrario perché non considera che, al momento dell'assegnazione, la Commissione medica aveva riconosciuto il ricorrente idoneo al servizio fino al 31 dicembre 2004;
- Non consente al funzionario di proseguire la terapia prescritta dal suo medico curante;
- Non può trovare giustificazione nell'interesse del servizio, nella misura in cui un funzionario in congedo per malattia non può colmare col suo lavoro esigenze dell'ufficio.

Aggiunge il ricorrente che la decisione impugnata ha determinato la perdita dei diritti di funzionario in un paese terzo, in quanto la sua patologia è insorta in un momento in cui egli svolgeva funzioni di Consigliere residente in Guatemala.

Ricorso presentato il 16 novembre 2005 — Repubblica Italiana/Commissione

(Causa T-424/05)

(2006/C 22/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana [Rappresentante: Avv. Paolo Gentili, Avv. dello Stato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del ricorso proposto dalla Repubblica italiana è la decisione della Commissione 6 settembre 2005 numero C(2005) 3302.

Con questa decisione la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune, le disposizioni dell'art.12 decreto legge n. 269/2003 convertito in legge 326/2003.

Qui si prevede, in sostanza, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito che colpisce il risultato netto di gestione dei vari tipi di fondo di investimento e delle SICAV venga ridotta dal 12,5 % al 5 % qualora i fondi o le SICAV nel corso dell'anno solare abbiano investito almeno i due terzi del valore dell'attivo, durante più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo, in società quotate a piccola o media capitalizzazione. Tali fondi o SICAV sono denominati «specializzati».

Secondo la Commissione si tratta di una misura selettiva, che favorisce, da un lato, le imprese a piccola o media capitalizzazione rispetto alle altre, canalizzando verso di esse gli impieghi da parte dei fondi; dall'altro, i fondi o SICAV specializzati rispetto ai fondi o SICAV generalisti, ai quali consente di assegnare un maggior rendimento alle singole quote, poiché i rendimenti vengono gravati da una minore imposta sostitutiva. Inoltre, si tratterebbe di una misura priva di connessione con il sistema fiscale generale, che si tradurrebbe in un mero aiuto al funzionamento. Non sussisterebbe, infine, alcuna ragione derogatoria idonea a giustificare la misura ai sensi dell'art. 87 par. 3 lett. c) CE.

Secondo il Governo italiano la decisione è viziata innanzitutto nella procedura, perché la decisione di avviare il procedimento ex art. 88 par. 2 CE è stata adottata senza un previo scambio di opinioni tra la Commissione e l'amministrazione italiana, come previsto dal regolamento 659/99 sul «procedimento aiuti di Stato» (primo motivo).

Vi è poi difetto di motivazione circa il profilo fondamentale sollevato dal Governo italiano in corso di procedimento: nella legislazione italiana (che recepisce le direttive sulla disciplina dei mercati finanziari) i fondi comuni di investimento e le SICAV sono configurati come meri patrimoni autonomi suddivisi in quote. Essi non costituiscono quindi imprese ai sensi del diritto comunitario. La Commissione ha preso atto di questa situazione, ma ha osservato che «in taluni casi» questi strumenti di investimento costituiscono imprese; tuttavia la Commissione non ha specificato in quali casi e a quali condizioni i fondi e le SICAV acquistino questa qualità (secondo motivo).

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 87 CE, appunto nella considerazione che i fondi e le SICAV per loro natura non possono mai essere considerati imprese nel senso del diritto comunitario, essendo mere forme di proprietà collettiva di valori mobiliari. A volerle considerare tali, peraltro, l'ipotesico aiuto non sarebbe selettivo, poiché qualunque interessato (società di gestione di fondi comuni «contrattuali» o promotori di una SICAV) potrebbe istituire strumenti specializzati accanto a quelli generalisti, e avvalersi così dell'agevolazione.